

DM 26/09/1996

Decreto Ministeriale 26 settembre 1996 (in Gazz. Uff., 8 novembre, n. 262). -- Proroga del divieto di pesca, di detenzione e commercio del dattero di mare e del dattero bianco per un biennio a decorrere dal 29 settembre 1996.

Preambolo

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1626/1994 del 27 giugno 1994, concernente le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1990 con il quale sono stati vietati la pesca, la detenzione e il commercio del dattero di mare e del dattero bianco per un periodo di due anni, fino al 27 settembre 1992;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1992 che ha prorogato il divieto di pesca, detenzione e commercio del dattero di mare e del dattero bianco per un periodo di due anni, fino al 28 settembre 1994 e il decreto ministeriale 14 settembre 1994 che ha operato un'ulteriore proroga di due anni, fino al 28 settembre 1996;

Considerato che gli istituti scientifici incaricati di effettuare studi in materia hanno evidenziato che l'attività di pesca delle suddette specie provoca alterazioni ai fondali rocciosi con distruzione di biocenosi;

Considerata l'opportunità di prorogare ulteriormente il divieto di pesca, detenzione e commercializzazione dei predetti molluschi;

Decreta:

Articolo 1

Art. 1. 1. Il divieto di pesca con qualsiasi attrezzo, detenzione e commercio del dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*) e del dattero bianco (*Pholas dactylus*) in tutte le coste italiane, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, e' prorogato per un biennio a decorrere dalla data del 29 settembre 1996.

Articolo 2

Art. 2. Chiunque violi le disposizioni del presente decreto sarà perseguito ai sensi delle leggi vigenti.